

Doc. **XXII**
n. **42-A**

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COPPOLA, BOCCADUTRI, BRUNO BOSSIO, BONACCORSI, ASCANI,
BASSO, QUINTARELLI, MALPEZZI, META, COVA, STELLA BIANCHI**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Presentata l'11 marzo 2015

(Relatore: **COPPOLA**)

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 19 maggio 2016, ha deliberato di riferire in senso favorevole sulla proposta di inchiesta parlamentare. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di inchiesta parlamentare recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione» (Doc. XXII, n. 42 – Coppola ed altri), come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

premesso che:

lo sviluppo di una società moderna è fortemente correlato alla capacità di utilizzare adeguatamente le tecnologie informatiche, sia nel settore pubblico sia in quello privato;

benché all'interno della pubblica amministrazione si sia fatta avanti con sempre maggior forza la consapevolezza che la digitalizzazione sia uno strumento imprescindibile per il corretto funzionamento della macchina amministrativa e nonostante le ingenti risorse destinate a tale scopo negli ultimi anni, i risultati ad oggi conseguiti non sono adeguati agli obiettivi e alle aspettative di semplificazione e di riduzione degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di contenimento dei costi di funzionamento delle stesse amministrazioni;

la proposta in esame prevede l'istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale con il compito di verificare il livello di digitalizzazione raggiunto dalle amministrazioni centrali e locali, sia sotto il profilo della dotazione tecnologica sia sotto quello, altrettanto rilevante, delle competenze dei soggetti responsabili del settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nelle pubbliche amministrazioni;

scopo di tale analisi è quello di individuare possibili soluzioni anche di carattere normativo, atte a portare il livello di digitalizzazione e informatizzazione delle pubbliche amministrazioni in Italia al livello di quello degli altri Paesi europei;

appare assolutamente condivisibile un'analisi volta a verificare il livello di automazione dei processi e dei procedimenti amministrativi, l'utilizzo di *software open source*, l'apertura dei dati, l'interoperabilità e l'interconnessione delle banche dati, il livello di sicurezza e lo stato di attuazione del *disaster recovery*, il livello di accettazione dei pagamenti elettronici;

la durata della Commissione di inchiesta è fissata in un anno e non è prorogabile; al termine dei propri lavori la Commissione è tenuta a presentare una relazione alla Camera sulle risultanze delle proprie indagini, ferma restando la possibilità di riferire alla Camera prima di tale termine, ogni volta che lo ritenga opportuno,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 42, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

preso atto che la proposta prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

rilevato che appare necessario estendere l'oggetto dell'inchiesta della Commissione anche al livello di digitalizzazione e innovazione

delle amministrazioni regionali, al fine di disporre di un quadro esaustivo dell'intero sistema della pubblica amministrazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 1, e comma 2, lettera *a*), le parole: « sia statali che locali » siano sostituite dalle seguenti: « statali, regionali e locali » e all'articolo 1, comma 2, lettera *c*), le parole « statali e locali » siano sostituite dalle seguenti: « statali, regionali e locali », al fine di estendere l'oggetto dell'inchiesta della Commissione anche al livello di digitalizzazione e innovazione delle amministrazioni regionali.

TESTO

DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

—

ART. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione).

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita, per la durata di un anno, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata « Commissione », per verificare il livello di digitalizzazione e innovazione raggiunto nelle pubbliche amministrazioni, sia statali che locali, anche alla luce delle spese pubbliche complessivamente destinate al settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), al fine di raccogliere dati aggiornati e individuare possibili soluzioni, anche legislative, per adeguare lo stato dell'innovazione e della digitalizzazione della pubblica amministrazione al livello degli altri Paesi europei.

2. È compito della Commissione, in particolare:

a) verificare la quantità, la tipologia e l'efficacia degli investimenti effettuati nel corso degli anni nel settore delle ICT da parte delle pubbliche amministrazioni, sia statali che locali, anche al fine di individuare i possibili sprechi ed investimenti errati;

b) effettuare una comparazione tra la spesa pubblica nel settore delle ICT nei maggiori Paesi europei e l'Italia, nonché un'analisi sulle tendenze in atto;

c) esaminare lo stato di informatizzazione attuale e il livello di dotazione tecnologica raggiunto dalle pubbliche amministrazioni statali e locali, anche verifi-

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione).

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita, per la durata di un anno, **non prorogabile**, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata « Commissione », per verificare il livello di digitalizzazione e innovazione raggiunto nelle pubbliche amministrazioni, sia statali che locali, anche alla luce delle spese pubbliche complessivamente destinate al settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), al fine di raccogliere dati aggiornati e individuare possibili soluzioni, anche legislative, per adeguare lo stato dell'innovazione e della digitalizzazione della pubblica amministrazione al livello degli altri Paesi europei.

2. *Identico:*

a) verificare **le risorse finanziarie stanziare ed il loro utilizzo, nonché** la quantità, la tipologia e l'efficacia degli investimenti effettuati nel corso degli anni nel settore delle ICT da parte delle pubbliche amministrazioni, sia statali che locali, anche al fine di individuare i possibili sprechi ed investimenti errati;

b) *identica;*

c) esaminare, anche verificando i titoli di studio e il livello di competenza dei diversi responsabili del settore delle ICT nelle pubbliche amministrazioni, lo stato

cando i titoli di studio e il livello di competenza dei diversi responsabili del settore delle ICT nelle pubbliche amministrazioni;

d) monitorare il livello di digitalizzazione e di investimento nelle singole realtà regionali;

e) esaminare l'esistenza di possibili interventi di razionalizzazione della spesa nel settore delle ICT.

ART. 2.

(Composizione e durata).

1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.

3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati

di informatizzazione attuale e il livello di dotazione tecnologica raggiunto dalle pubbliche amministrazioni statali e locali, **con riferimento, tra l'altro, al livello di rein-gerizzazione e automazione dei processi e dei procedimenti amministrativi, all'utilizzo di software open source, all'apertura dei dati e al loro utilizzo, all'interoperabilità e all'interconnessione delle banche dati, al livello di sicurezza e allo stato di attuazione del disaster recovery e al livello di accettazione di pagamenti elettronici;**

d) *identica;*

e) *identica.*

ART. 2.

(Composizione).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto **ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4 del Regolamento della Camera dei deputati.**

che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. La Commissione, entro un anno dalla sua costituzione, presenta una relazione alla Camera dei deputati sulle risultanze delle indagini.

ART. 3.

(Poteri e limiti).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità di cui all'articolo 1.

3. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

4. Sulle richieste a essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.

5. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini precisati dagli organi e dagli uffici che li hanno trasmessi.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, an-

5. La Commissione, **al termine dei propri lavori e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità**, presenta una relazione alla Camera dei deputati sulle risultanze delle indagini.

ART. 3.

(Poteri e limiti).

Identico.

che in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

8. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

ART. 4.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3 che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale.

ART. 5.

(Organizzazione interna).

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le sedute sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno.

ART. 4.

(Obbligo del segreto).

Identico.

ART. 5.

(Organizzazione interna).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro, **di cui 25.000 euro per l'anno 2016 e 25.000 euro per l'anno 2017**, e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



170220014430